



COMUNE DI URBINO

Servizi Finanziari

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI E APPROVAZIONE TARIFFE

Approvato con delibera C.C. n.. 46 del 07.08.2013

**CON DELIBERAZIONE C.C. N. 123 DEL 28.12.2017 CESSANO
GLI EFFETTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO A FAR DATA
DAL 01.01.2018.**

INDICE

ART. 1) OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2) CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

ART. 3) ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 4) CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

ART. 5) CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

I. CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

II. TIPOLOGIE DI CONCESSIONI SOGGETTE A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

III. VALORE OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA

IV. PAGAMENTO, ACCERTAMENTO E INTERESSI DOVUTI PER IL CANONE NON RICOGNITORIO

V. OCCUPAZIONI ABUSIVE

VI. RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 6) DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

ALLEGATO A) FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI SOGGETTE A CANONE E RELATIVE TARIFFE

ART. 1) OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Urbino del Canone Patrimoniale di cui all'art. 27 del Codice Della Strada.

Il canone si applica in misura fissa (una tantum) a tutti i provvedimenti, di carattere permanente e che non comportano manomissione di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio e in misura annuale secondo le tariffe di cui alla tabella a) e per le tipologie di installazione di cui al seguente articolo 5 punto 2. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio.

Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 2) CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essi sono assoggettati, la somma dovuta per l'occupazione (in base alle tariffe che saranno determinate di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Municipale) o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocare o modificare i suddetti provvedimenti in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 3) ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si conformano alle disposizioni in esso contenute; quelle non perfezionate saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.

Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 4) CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Ai fini dell'applicazione del canone le strade del Comune sono classificate in una unica categoria.

ART. 5) CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

La Giunta Comunale determina annualmente, in via generale, le tariffe del canone, entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno al quale il Bilancio si riferisce.

In assenza di Deliberazione della Giunta, si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente, biennialmente aggiornate in misura pari alla variazione accertata dall'Istat dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.

In sede di prima applicazione le tariffe vengono approvate contestualmente all'approvazione del presente Regolamento e decorrono dal 1° gennaio 2013 .

Il canone una tantum previsto dall'articolo 1, comma 2) si applica a partire dalla data di esecutività del presente regolamento al rilascio degli atti di autorizzazione o concessione

I. CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

La superficie da assoggettare al canone di concessione si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (o all'unità nei casi specifici) con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.

In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

II. TIPOLOGIE DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI SOGGETTE A CANONE DI CONCESSIONE ANNUALE

Sono assoggettate al Canone di concessione annuale, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche o della imposta sulla pubblicità, se dovute, le seguenti tipologie di concessioni o autorizzazioni:

- occupazioni con manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, per installazioni pubblicitarie, arredo urbano, impianti di servizio.
- occupazioni con manomissione di suolo o sottosuolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, relative ad erogazioni di servizi .

Le fattispecie per ogni categoria sono meglio elencate nell'allegato A) del presente regolamento.

III. VALORE OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA

Il valore viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'**allegato A)** al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni:

- m² = metri quadrati
- ml. = metri lineari
- cad. = cadauno
- pl= palo

Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'**allegato A)**, si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

IV. PAGAMENTO, ACCERTAMENTO E INTERESSI DOVUTI PER IL CANONE NON RICOGNITORIO

Il canone dovuto una tantum per ogni concessione e autorizzazione deve essere versato entro 60 giorni dalla data di rilascio di tali provvedimenti.

Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento amministrativo deve essere versato anche il canone nella misura annuale, se dovuto, per la prima annualità.

Alla gestione e riscossione del canone provvede il soggetto gestore dell'entrata relativa all'utilizzo degli spazi pubblici. Qualora la gestione di questa entrata non sia effettuata dal Comune, il soggetto gestore deve essere iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 446/97.

Il settore comunale competente al rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione, con termine non superiore al mese, al soggetto gestore dell'entrata, anche mediante collegamenti telematici.

Il soggetto affidatario del canone provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui ai precedenti capoversi ad inviare al titolare del provvedimento un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente, e l'importo complessivamente dovuto.

Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce.

Per il primo anno di occupazione il canone in misura annuale è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. A tal fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno 15 giorni è computato per intero.

Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale.

Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa pari al 2% della somma dovuta con un minimo di €. 25 e un massimo stabilito dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (attualmente fissato in €. 500,00), ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.

Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto concessorio di occupazione, o di autorizzazione, qualora la data di inizio occupazione non risulti accertabile, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione o installazione.

V. OCCUPAZIONI ABUSIVE O DI FATTO

Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione, il canone è fissato in una misura maggiorata del 50%, rispetto al canone fissato per la tipologia di occupazione.

Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Le occupazioni di fatto derivanti da elementi diversi da autorizzazioni e concessioni non sono soggette ad alcuna maggiorazione.

VI. RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene mediante il sistema

dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910.

ART. 6) DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

In sede di prima applicazione, il termine per il pagamento del Canone è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, al 30 Novembre 2013.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013, come previsto dall'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8, Legge 448/2001 e dall'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006.

ALLEGATO A

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI SOGGETTE A CANONE NON RICOGNITORIO E RELATIVE TARIFFE

OCCUPAZIONI RELATIVE EROGAZIONI SERVIZI PUBBLICI IN REGIME DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Canone una tantum	€ 25,00
CANONI ANNUALI:	
Condutture, cavi, altre installazioni sotterranee per l'erogazione di servizi pubblici.	€ 0,20/ml
Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	€ 3,62/m²
Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche	€ 10,00 cad.
Tralicci di elettrodotto	€ 170,00 cad.

Elementi di arredo urbano in genere senza pubblicità	€ 12,00 ml
Elementi di arredo urbano in genere con pubblicità monofacciale	€ 37,00 ml
Elementi di arredo urbano in genere con pubblicità bifacciale o plurifacciale	€ 55,00 ml
Impianti pubblicitari, cartelloni e simili infissi al suolo. Il canone è computato in base al lato maggiore in ml, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto	€ 27,00 ml
Installazione di preinsegne – da 1 a 3 frecce	€ 47,00 a palo
Installazione di preinsegne – da 3 a 6 frecce	€ 66,00 a palo
Installazione di preinsegne – oltre 6 frecce	€ 77,00 a palo
Pensiline senza pubblicità	€ 8,00 mq
Pensilina con pubblicità-proiezione ortogonale sul suolo de/i lato/i	€ 27,00 mq
Impianti di distribuzione carburanti. Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezione delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc...) mentre le restanti superfici (esempio: aree	€ 30,00 mq.

circostanti, corselli di accesso, ecc...) vanno computate al 50% della tariffa di riferimento.	
---	--

Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili fino a 30 mq.	€ 10.000
Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili da 31 a 60 mq.	€ 15.000
Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili da 61 a 90 mq.	€ 25.000
Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili oltre 90 mq.	€ 30.000
Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico	€ 15,00 mq